

LAURA BALLETO

GENOVA SUL MARE

C'è gente che vive, anche solo temporaneamente, sul mare; gente che lavora sul mare; gente che lavora per il mare. Sono i passeggeri delle navi; gli equipaggi delle navi; le maestranze che costruiscono le navi. Qui parliamo soltanto dei primi e dei secondi, tenendo presente che nel mondo medievale, fatta eccezione per taluni casi specifici, non è possibile operare una netta distinzione tra le due categorie. Ad esempio: i mercanti che viaggiano sulla nave intervengono nelle operazioni della medesima: ricordo un documento del 6 agosto 1251 nel quale il *particeps* della nave, anche a nome dei propri soci, promette ai mercanti che l'hanno noleggiata di portarli prima a Tunisi e poi dove essi vorranno⁽¹⁾; oppure un atto del 19 agosto del medesimo anno nel quale quattro uomini, eletti dai mercanti, che hanno noleggiato la *navis* "Regina" per un viaggio in Oltremare, compiono un'ispezione alla nave e poi dichiarano che essa non è affatto pronta alla partenza⁽²⁾. In un contratto di noleggio del 29 maggio 1252 il *particesp* della nave dovrà seguire le indicazioni che i mercanti gli forniranno, tramite due loro rappresentanti, circa la scelta delle vele e delle sartie, per eventuali miglioramenti⁽³⁾. In un altro, del 7 luglio 1253, saranno i mercanti a scegliere il nocchiero, che dovrà compiere la verifica delle attrezzature prima che la nave salpi⁽⁴⁾.

D'altronde, come si sa, sia gli ufficiali sia i semplici marinai svolgevano, nel viaggio, anche operazioni di mercatura. Cito, a titolo di esempio, il contratto stipulato il 14 marzo 1286 tra Manuele e Benedetto Zaccaria e Nicola Doria, da una parte, e Guglielmo Macario, dall'altra, con cui i primi affidano al secondo, per un anno, il comando della *navis* "Benedetta", con il compenso di 110 lire genovesi. Guglielmo non soltanto potrà portarsi dietro due servitori, a spese dell'esercizio della nave, ma potrà gratuitamente caricarvi sino a cinque *miliaria* di merce propria, *ad miliarium Romanie*, nonché un quantitativo di balle, contenenti

argento o merci sottili (cioè pregiate), sino ad un valore di 500 lire genovesi, senza pagare il nolo⁽⁵⁾.

La categoria delle persone che lavorano sul mare o che dal mare traggono il sostentamento, per la quale siamo assai meno informati che per altre, è quella dei pescatori: forse proprio perché sul mare trascorrono la maggior parte della propria vita, avendo perciò scarse occasioni per intervenire nella redazione di atti notarili, sotto qualunque veste. Di solito non operano isolatamente, ma in un gruppo al servizio di un datore di lavoro, oppure in una società di due o più membri, avendo in comune la barca e la rete, la quale costituisce, per così dire, l'unità della pesca. Operano sul Mar Ligure, ma si dà anche il caso che si spingano, per stagioni di pesca, sino alle coste siriano-palestinesi, aggregandosi alle carovane navali che, a stagioni fisse, vanno laggiù o ne ritornano⁽⁶⁾.

Un documento del 7 gennaio 1266, redatto a Genova dal notaio Guglielmo di San Giorgio, presenta il caso di un padrone, Aldebrandino di San Damiano, che assolda uomini *ad piscandum, lucrandum de arte piscandi*, dando a ciascuno di loro una parte, uguale per tutti, del profitto. L'impegno che egli stringe con Giano *de Versa* di Gaeta e Guirardo del fu Mazeo durerà sino alla festa di San Giovanni; Giano riceve la somma di 42 soldi a titolo di anticipo; egli e Guirardo si obbligano a non lasciare il lavoro prima di allora, senza consenso del padrone, ed a tutelargli la rete e tutti gli altri arnesi da pesca; gli presentano un mallevadore nella persona di Guglielmino Mallono. Aldebrandino li condurrà con sé e pagherà a loro quanto pattuito, come a tutti gli altri che andranno con lui. Ne diamo qui il testo:

"Nos Ianus de Versa, Gaytanus, et Guirardus quondam Mazei promittimus tibi Audevrandino de Sancto Damiano venire tecum et servire tibi usque ad festum Sancti Iohannis ad piscandum, lucrandum de arte piscandi, pro cuius labore debes nobis dare pro quolibet nostrum partem unam secundum quod alii qui venerint tecum habebunt et secundum quod eis dabitur, de quo labore ego Ianus habuisse confiteor soldos XXXXII, promittens etiam a te non discedere sine tua licencia et mandato, set rete tuum et alia que pertinent ad artem piscandi custodiemus et salvabimus bona fide, sine fraude; alioquin penam dupli soldorum centum tibi stipulanti spondemus, ratis manentibus supradictis. Et proinde omnia bona nostra habita et habenda tibi pignori obligamus. Versa vice ego Audevrandinus predictus promitto vobis ducere vos mecum et partem supradictam vobis dare, sub pena predicta et obligatione

omnium bonorum meorum. Et de predictis ego Guillelminus Mallonus adversus te Audevrandinum me constituo proprium et principalem debitorem et observatorem, renunciando iuri de principali. Testes Rubeus de Volta, Deodatus de Corvaria. Actum Ianue, iuxta domum quondam Thome Venti, MCCLXVI, die VII ianuarii, VIIIe indictionis"⁽⁷⁾.

Un esempio tipico di una società di pesca ci è dato da due atti del 26 febbraio 1267. Con il primo, Odevrando del fu Filippo tintore, abitante in Genova nella contrada di San Damiano (certamente il medesimo di cui sopra), e la moglie Floreta vendono a Gerardino Bove il quarto di una rete, con l'annesso quarto della barca, delle sartie e di ogni pertinenza della rete, per la somma di 6 lire e 12 soldi:

"Girardino Bovi. In nomine Domini, amen. Nos Odevrandus, filius quondam Filipi tintoris et qui habito in contracta Sancti Damiani, et Floreta, iugales, quisque nostrum in solidum, vendimus, cedimus et tradimus tibi Girardino Bovi quartam partem unius retis de piscare cum quarta parte unius barche et sarcie eius et totius eius, quod ad dictam retem pertinet, finito precio librarum sex et soldorum duodecim ianuirorum, de quibus nos a te bene quietos et solutos vocamus, renunciando exceptioni non numerate peccunie et conditioni sine causa et omni iuri. Pro supradicto itaque precio predictam quartam partem dicte retis, barche et sarcie eius tibi vendimus, cedimus et tradimus ad faciendum inde ammodo quicquid⁽⁸⁾. Testes Antonius de Rivoturbido, Guadinetus lanerius et Mussus de Sigestro. Actum Ianue⁽⁹⁾, in domo quam habitant dicti iugales, anno dominice Nativitatis MCCLXVII, indictione VIII, die XXVI februarii, post vespas. Cassata voluntate parcium millesimo dicto, die XII iulii"⁽¹⁰⁾.

Con il secondo Odevrando e Gerardo contraggono una società impegnandosi a recarsi insieme a pescare fino al successivo 1° luglio, dividendosi le spese in proporzione alla quota di proprietà della "rete". Il lucro che si ricaverà dall'attività comune, che le due parti promettono di consegnarsi vicendevolmente, *bona fide et sine fraude*, verrà diviso secondo le medesime proporzioni:

"Societas Odevrandi et Girardi. In nomine Domini, amen. Odevrandus de Sancto Damiano, ex una parte, et Girardus Bos, ex altera, confitentur se simul societatem fecisse de quadam rete quam habent simul, videlicet quod debent et promittunt ire simul ad piscandum cum dicta rete usque kallendas iulii proxime venturas, et promittunt non discedere unus ab altero a dicta societate usque dictum terminum et quicquid lucrati fuerint ex ea bona [fide] consignare debent et promittunt unus alteri et nullam fraudem facere et expenssas, que fient occasione dicte societatis, debent facere hoc modo, scilicet Odevrandus tres partes et Girardinus quartam partem, et totum id

quod lucrati fuerint de dicta rete infra dictum terminum bona fide et sine fraude debent simul partire predicto modo, et promittunt insuper inter se ad invicem non vendere dictam retem, aliquis partem suam⁽¹¹⁾, quod scire non faciat alteri; et, si ille emere volluerit, teneatur vendere et dare illi, si emere volluerit, pro minus soldis quinque quam alteri persone. Predicta omnia et singula promisserunt inter se ad invicem attendere, complere et observare et in nullo contravenire, sub pena soldorum centum ianuinarum, in[ter] eos⁽¹²⁾ ad invicem stipulata et promissa, et sub obligatione honorum suorum; que pena observans a non observante petere et habere possit cum effectum, ratis manentibus supradictis. Pro qua pena et ad sic observandum omnia bona sua habita et habenda inter eos vicissim pignori obligaverunt. Testes Antonius de Rivoturbido et Gaudinetus Bos lanerius. Actum Ianue, in domo quam habitant dicti iugales⁽¹³⁾, anno dominice Nativitatis MCCLXVII, inditione VIII, die XXVI februarii, post vespas. [d. III]⁽¹⁴⁾.

Un altro contratto interessante è quello stipulato il 1° ottobre 1280 fra Giovannino Piloto del fu Simone, da una parte, e Palodino del fu Lanfranco *taliator*, dall'altra. Giovannino è, forse, un pilota od un ex-pilota che più non naviga; è proprietario della rete; lo si direbbe il più anziano dei due, mentre Palodino, che dichiara di avere più di diciotto anni, è certamente un giovane, adatto, proprio per la vigoria dell'età, a surrogare le forse minori energie dell'altro. La società avrà la durata di un anno a partire dalla successiva festa del carnisprivio, cioè dalla metà di febbraio del successivo 1281. Si divideranno a metà tutte le spese e, alla fine dell'anno societario, ugualmente a metà i profitti. La cosa più interessante è l'impegno dei due a condurre, per tutto quel periodo di tempo, vita in comune: *una habitare, stare, comedere, non discedere unus ab altero*. Anzi dovranno mettere un comune non soltanto i ricavi della pesca, ma anche ogni altro provento, *tam in domo quam extra et Ianue et extra Ianuam*. E s'impegnano a non giocare ai dadi; a servirsi, a guardarsi, a curarsi l'un l'altro, in caso d'infermità. La società per la pesca diventa dunque una comunità di vita:

"Nos Iohanninus Pilotus, filius quondam Symonis Febris, et Palodinus, filius quondam Lanfranci taliatoris, confitemur inter nos ad invicem societatem contraxisse, in qua s[oc]i[et]ate⁽¹⁵⁾ quisque nostrum unus alteri promittimus operam dare, laborare, procurare et servire recti mei Iohannini ad p[is]ca[re]⁽¹⁵⁾ a carnisprivio proximo venturo ad annum unum proximo venturum, ita quod ambo teneamur una habitare, stare, comedere, non discedere unus ab altero, set communitatem tenere simul tam de his que acquisierimus extra officium piscandi quam de aliis, et tam in domo quam

extra et Ianue et extra Ianuam, infra dictum tempus, promittentes stare in communione et expensas facere de communi in stando, comedendo et alias expensas circa nostra negocia gerenda et in utilitate⁽¹⁶⁾ societatis, et quicquid lucrabimur et nobis Deus dederit per medium dividere debemus in capite dicti anni, et promittimus inter nos non ludere ad aliquem ludum taxillorum et unus alterum custodire, servire, sanum et infirmum. Et ego Palodinus promitto tibi dicto Iohannino dare tibi medietatem totius conterii, rectis et asnexii et aliarum rerum quas posueris in communitate sive societate secundum quod extimabitur per bonos homines et in laude ipsorum. Predicta omnia nos stipulantes unus alteri non observanti solvere promittimus, ratis manentibus supradictis. Et proinde omnia bona nostra habita et habenda inter nos unus alteri ad invice[m] pignori obligamus, iurans ego Palodinus predicta omnia attendere; et confiteor me maiorem esse annis XVIII, faciens hec consilio Dentini de Clapa et Dominiguini, filii Francisci speciarum, de Sancto Georgio. Actum Ianue, iuxta domum quondam Thome Venti, MCCLXXX, die prima octubris, VII^{te} indictionis, circa terciam⁽¹⁷⁾.

C'è anche il pescatore che probabilmente opera da solo e per un periodo di tempo limitato. Si veda il caso di Benvenuto di Moneglia, fratello del notaio Piacentino, che il 4 marzo 1267 stipula in Genova un contratto di locazione relativo ad una barchetta a sei remi con il maestro d'ascia Pietro di Uscio. Benvenuto terrà la barchetta, *pro piscando*, fino a Pasqua (17 aprile), con il diritto di condurla *apud Moneliam*: evidentemente non solo suo luogo di nascita, ma anche di residenza abituale e di lavoro. Promette di custodire la barchetta per tutto il periodo e di pagare a titolo di nolo, al termine del periodo medesimo, la somma di 6 soldi genovesi, provvedendo contemporaneamente alla restituzione dell'imbarcazione, oppure, *pro extimatione* del natante, la somma di 6 lire genovesi⁽¹⁸⁾.

Vita dura, quella del pescatore: talvolta solo, senza più famiglia, costretto — com'è forse il caso di Giovannino Piloto — a cercare un appoggio non solo nel lavoro, ma anche nella quotidiana esistenza. Un esempio lampante ci viene fornito da Bocaro di Fontanella, il quale, il 19 luglio 1268, dona a Iacopa del fu Lavoraben di Fontanella una casa in Genova, nella contrada di Castello, in segno di gratitudine per i numerosi servizi ch'ella gli ha reso gratuitamente, nonché per l'impegno, che ella assume, di vestirlo e nutrirlo, per tutto il resto della vita, di quel medesimo vitto di cui si ciberà ella stessa. Nel caso che per malattia o diverbio l'uomo non voglia più stare alla mensa della donna, oppure gli sembri di non potere più sopportare la situazione, ella

gli fornirà ugualmente le vesti, vita natural durante, e gli corrisponderà per il vitto quattro denari genovesi al giorno⁽¹⁹⁾. Insomma: un contratto di vitalizio, dove è presumibile che Bocaro fosse già avanti in età, se per la donna doveva riuscire conveniente pagargli eventualmente un sussidio, che poteva raggiungere le sei lire all'anno, oltre alle spese per il vestiario.

* * *

La vita sul mare è, per eccellenza, quella del marinaio. Alludo qui agli uomini degli equipaggi delle navi, compresi i vogatori, che — come si sa — almeno sino a tutto il secolo XIV non erano galeotti, ma uomini liberi, assoldati con una paga, e che spesso provenivano da altre professioni ed avevano scelto l'arruolamento, per uno o più viaggi, o per rimediare ad una situazione di deficit finanziario o per recarsi senza spesa in un paese straniero alla ricerca di migliore fortuna, o per sottrarsi ad obblighi od impegni sgraditi. Uomini come Belengerio corriggiaio di Pisa, che l'11 aprile 1275 promette a Folco Bonafede di Firenze ed a Marinario di Firenze che starà sulla loro barca come marinaio⁽²⁰⁾; o come Martino *de Caneto* di Sori e Giovanni Stagno *de Sauro de Podio*, che il 17 aprile 1277 dichiarano che Iacopo *de Beso* di Sori si è reso fideiussore per loro nei confronti di Nicoloso Dugo Spinola relativamente al loro impegno di imbarcarsi, per un compenso di 5 lire e 14 soldi, sulla galea di quest'ultimo, in partenza per le Fiandre⁽²¹⁾; o come il tedesco Corradino *de Alamania*, che il 29 aprile 1280 stipula con Baiamonto *platarolius* un contratto di servizio⁽²²⁾, sul quale vale la pena di soffermarsi un momento.

Come si sa, la *plata* era una barca a fondo piatto, atta alla navigazione in porto od al piccolo cabotaggio, per la quale non occorre un nutrito equipaggio. Baiamonto è appunto un *platarolius* (potremmo dire un barcaiolo), creditore della somma di 4 lire e 10 soldi genovesi verso Corradino, il quale — a quanto sembra — non è in grado di fare fronte pecuniariamente al proprio debito, anzi ha bisogno di altro denaro per tirare avanti. L'accordo è concluso sulla base della prestazione d'opera. Corradino lavorerà per quattro mesi e cinque giorni sulla *plata* di Baiamonto, rendendo tutti i servizi pertinenti alla navigazione tanto in Genova quanto fuori Genova, ovunque il proprietario voglia inviarla. Non potrà lasciare l'imbarcazione senza il permesso di Baiamonto, e se accadrà che nei quattro mesi egli non possa lavorare per alcuni

giorni, dovrà effettuare il ricupero dei giorni perduti.

Non è detto a carico di chi vada il mantenimento del dipendente: è detto però che Baiamonto, contestualmente al contratto d'opera, fa un prestito a Corradino della somma di 55 soldi, da restituirsi entro otto giorni, senza interessi. Evidentemente il prestito serve d'incentivo per Corradino od anche per le prime spese: il brevissimo termine di tempo per la restituzione lascia intuire però com'egli dovesse effettivamente trovarsi in cattive acque, sì che il creditore poteva facilmente metterlo alle strette. Si tratta di una situazione che non doveva essere infrequente nel quadro degli arruolamenti fra gli equipaggi delle navi, grandi o piccole: arruolamenti che vedevano spesso imbarcati uomini privi di specifica esperienza del mare, provenienti non solo dalla Liguria, ma anche dall'interno padano o da paesi più lontani, non esclusi i paesi stranieri che le navi toccavano nel corso della navigazione⁽²³⁾.

C'erano poi gl'intermediari, che si davano da fare per indurre questo o quello ad arruolarsi sulle navi. Un esempio: un certo Nicolino, figlio e procuratore di Percacio di Portovenere, l'8 febbraio 1281 riceve in mutuo da Bruneto di Rapallo la somma, non esigua, di 27 lire, 1 soldo e 8 denari genovesi, che impiega *pro expedimento et conductis* (quindi per le spese d'ingaggio) di marinai sulla galea di suo padre, l'"Alegrancia", che egli deve condurre ad Aigues Mortes⁽²⁴⁾.

Le fughe dei marinai, che abbandonavano il servizio perché insofferenti della disciplina di bordo, o per contrasti con gli ufficiali, o per approfittare della sosta in un porto che sembrasse offrire migliori condizioni di lavoro, costituivano un fenomeno frequente. Gli armatori si premunivano contro una tale eventualità, che veniva a costituire per loro un danno, esigendo da quanti si arruolavano la garanzia di fideiussori, in grado di rispondere finanziariamente per chi s'imbarcava e riceveva quindi una somma a titolo d'ingaggio. Alcuni casi: il 9 agosto 1264 Oberto Pulpo *de Mari* si dichiara debitore nei confronti di Giovanni di Monterosso per la somma di 9 lire e 2 soldi genovesi per la fideiussione o *manulevacio* che egli aveva prestato verso Giovanni a favore di tre uomini che avevano promesso di seguire quest'ultimo *in viaggio Romanie*, al servizio suo e delle sue galee, e che invece *per fugium fecerunt*⁽²⁵⁾. Il 12 febbraio 1276 Daniele Pisano nomina suo procuratore lo scriba Giovanni di Porta Sant'Andrea per riscuotere le somme dovutegli da certi *galeatores* fuggiaschi dalla sua

galea⁽²⁶⁾. Il 27 luglio, il 3, il 5 ed il 26 agosto del medesimo anno ben quattro fideiussori sono costretti a dichiararsi disposti ad intervenire finanziariamente per rimediare al danno che Benedetto Panzano ha subito per aver pagato quattro *galeoti* che avevano promesso di imbarcarsi sulla sua galea per la *Romania* e che poi non avevano mantenuto fede all'impegno od erano fuggiti⁽²⁷⁾.

Il 4 luglio 1280 Manuele Zaccaria, anche a nome del fratello, Benedetto, nomina sette procuratori per esigere quanto egli e Benedetto devono avere a *quacumque persona, loco, collegio et universitate, quocumque modo et occasione quacumque, tam a galiotis seu marinariis fugitivis* quanto da altri debitori⁽²⁸⁾. Il 23 luglio 1281 Percacio di Portovenere vende al tintore Ansaldo di Portovenere, per 25 soldi e 6 denari genovesi, i diritti che gli competono su Balduino del fu Balduino *Muci* e sui beni di quest'ultimo per un danno dello stesso ammontare che costituiva una parte della somma che Balduino aveva ricevuto da Percacio per seguirlo in *viatico Romanie*, mentre poi era fuggito, evidentemente durante il viaggio⁽²⁹⁾. Il 2 marzo 1287 Marino de *Assinelis* di Sestri Ponente promette di pagare allo scriba Giovanni di Savignone, il quale ha prestato garanzia a favore di Oberto Piccamiglio di Savona e di Ottolino di Porta Sant'Andrea, marinai fuggitivi da una galea in partenza per Aigues Mortes, la somma di 56 soldi genovesi entro la festa di San Michele⁽³⁰⁾.

Appare chiaro che anche questi indennizzi o risarcimenti, da conseguirsi presso il fuggiasco od i suoi fideiussori, costituivano un bene reale, passibile di contrattazione.

* * *

Secondo le norme generali per la navigazione delle galere, ed in particolare per la *Romania* e la Siria, del 23 settembre 1330, le galere sottili che partivano dalla Riviera o da Portovenere verso determinate destinazioni dovevano portare a bordo, per il vitto dei marinai e di coloro che erano imbarcati in servizio a pagamento, 75 cantari di biscotto (= Kg. 3574)⁽³¹⁾ ed altrettanto nel viaggio di ritorno. Quando approdavano a Napoli o in Sicilia, nel viaggio di ritorno, dovevano ricostituire la scorta dei 75 cantari, non però in base al consumo reale, ma sul calcolo teorico di un consumo di 2 cantari e 50 libbre al giorno: vale a dire di circa kg. 111 giornalieri. Dovevano inoltre, indipendentemente dal tragitto, avere a bordo durante la navigazione una *veges sive butis* della capacità di 12 metrete o mezzarole (= litri 1144)⁽³²⁾ piena d'acqua, o due botti,

complessivamente della medesima portata⁽³³⁾.

Non mancavano le scorte di vino. Ad esempio: sulla coca di Gotifredo Marino di Portovenere e di Simone Vignoso e soci, naufragata nel 1369 in *partibus Yspanie*, c'erano 10 cantari di biscotto (= kg. 476,5) del valore di lire 10, e due *vaseli* di vino del valore di lire 25⁽³⁴⁾.

Secondo il *Tractatus marinariorum* del 10 dicembre 1339, i marinai erano tenuti a rimanere a bordo della propria galera per tutto il tempo del viaggio, la cui durata veniva loro notificata *vulgari sermone* dallo scriba della nave⁽³⁵⁾. Dovevano seguire il *patronus* su qualunque rotta, fatta eccezione per il caso ch'egli volesse intraprendere azioni corsare o dirigersi in acque vietate da decreto della Repubblica⁽³⁶⁾. Erano tenuti ad ubbidire agli ordini del *patronus* e degli ufficiali; a non scendere a dormire a terra senza licenza del *patronus*, pena una multa da uno a cinque soldi. Il calafato, il maestro d'ascia, il *laborator*, che non rimanessero di continuo al lavoro in quanto a loro commesso, ci rimettevano il soldo per la giornata perduta⁽³⁷⁾. Il marinaio che provocasse rissa o *rumorem* a bordo della coca, del *lignum*, della galea, veniva arrestato dal *patronus* che doveva consegnarlo, *ligatum et immusellatum*, alla più vicina autorità genovese⁽³⁸⁾. Toccavano al marinaio, per il vitto, almeno 30 once (= gr. 795) di biscotto al giorno⁽³⁹⁾. Il biscotto ed il vino (quest'ultimo pagato dagli uomini sulla propria mercede) costituivano la base dell'alimentazione dei marinai⁽⁴⁰⁾: una base mediocre e poco diversificata, che determinava carenza di vitamine.

* * *

Sulla nave viaggiavano mercanti, pellegrini, passeggeri di vario tipo e di diversa estrazione. Il trattamento era diversificato: sia nell'alloggiamento, sia alla tavola e in altre facilitazioni.

Secondo le già citate norme generali per la navigazione delle galere, ed in particolare per la *Romania* e la Siria, del 1330, ogni mercante può portare con sé — oltre evidentemente al proprio carico di merci — un cassone per le armi, atto a contenere *duo paria armorum cum capelleto*⁽⁴¹⁾. Il mercante mangia alla *mensa mercatorum*, pagando un debito prezzo⁽⁴²⁾.

La sua tavola è ben diversa da quella dei marinai. In un contratto di noleggio della *navis*, "Paradisus minor" dell'11 agosto 1251, da Genova a Tunisi, si stabilisce che per ogni mercante si caricheranno 15 mezzarole di vino (= litri 1372)⁽⁴³⁾: a scopo di

commercio o, almeno in parte, per il suo vitto a bordo? Nel 1382 sulla galera di Silvestro *de Marinis* — come ricorda il Balard — i mercanti si nutrivano di carni fresche (agnello da latte, montone, pollo, maiale, vitello da latte, quaglie) o salate, di pesce fresco (storione, murene, tonni) o salato, di uova, formaggio. E poi: pasta, zucche, cipolle, lenticchie, melanzane, cavoli, ravanelli, melagrane, uva, limoni, limonate. C'erano sempre il pane ed il vino, nonché tutti gl'ingredienti necessari alla buona cucina: olio, aceto, sale, pepe, spezie, erbe aromatiche tipiche della cucina genovese⁽⁴⁴⁾.

Il *patronus* della nave è ammesso alla mensa dei mercanti, dietro pagamento della stessa quota dei medesimi. Vi è ammesso lo scriba, se paga la metà. Vi sono ammessi il comito ed il subcomito senza pagamento alcuno. C'è anche una *secunda mensa*, per i servitori, alla quale possono partecipare sia il subscriba, gratuitamente, sia anche altre persone, a pagamento⁽⁴⁵⁾.

Il mercante può tenere con sé due servitori: nel caso che i servitori siano più di due, pagherà in più, per ciascuno, un importo pari ad un terzo di quanto dovuto dal mercante medesimo⁽⁴⁶⁾.

Nel secolo XIV un trattamento particolare viene riservato ai piloti stranieri (in genere spagnoli) che guidano le navi dalla penisola iberica alle Fiandre. Nel contratto d'ingaggio di Juan Garcia de Castañeda, fatto a Genova il 31 gennaio 1370 per la coca di Manuele Vento, si stabilisce che il *patronus* dovrà "*ipsum... pascere et nutrire prout pascuntur et nutriuntur pilloti cocharum euntium in Frandriam*"⁽⁴⁷⁾. In quello del biscaglino Martin *de Presentia* per la coca baionese di Raffaele Macia, dell'11 febbraio 1382, quest'ultimo s'impegna a "*pascere et gubernare dictum pilotum ad mensam dicti Raffaelis patroni et ut persona ipsius patroni*", garantendo di "*attendere et observare consuetudines patroni ad pilotum maris Frandrie et que in ipso mari Frandrie observantur*"⁽⁴⁸⁾. Nel contratto per il castigliano Juan Ortiz del 7 dicembre 1386, Agostino Spinola, proprietario e patrono della caracca "Santa Maria e San Giuliano", s'impegna a prestare al pilota "*cibum et potum ad mensam dicti patroni*"⁽⁴⁹⁾.

Anche nell'alloggiamento il mercante gode di una certa agevolazione. Nel contratto di noleggio del 29 maggio 1252, per la *navis* "San Gabriele", in partenza per San Giovanni d'Acri, non è consentito che si faccia la *camera* per qualche mercante *a porta de medio dicte navis superius versus pupam*, ma è ammessa la ripartizione del corridoio superiore della nave *pro tanta quantitate*

quanta quilibet mercator habuerit inferius pro compagna, sicché ogni mercante, se lo desidera, può farsi la *cameram super partem suam*⁽⁵⁰⁾. Di norma, ai mercanti viene riserbato lo spazio tra l'albero di mezzo e la poppa, come risulta anche da contratti di noleggio del 6 agosto 1251⁽⁵¹⁾ e del 7 luglio 1253⁽⁵²⁾.

La medesima nave, che trasporta i mercanti, può trasportare anche dei pellegrini. Il contratto di noleggio del 6 agosto 1251, relativo alla *navis* "San Pietro", prevede l'eventualità di un carico di 100 pellegrini, con esclusione delle donne, tanto nell'andata quanto nel ritorno⁽⁵³⁾. Altrettanto dicasi per il noleggio del 29 maggio 1252, il quale consente un carico sino ad un massimo di 100 pellegrini, escluso l'imbarco di donne⁽⁵⁴⁾.

Il 7 luglio 1253 i comproprietari delle *navis* "Regina" l'affittano ad un gruppo di uomini d'affari per un viaggio a San Giovanni d'Acri. E' una nave attrezzata di tutto punto, con un equipaggio di 90 marinai, tra cui 25 balestrieri, più un nocchiero a scelta dei noleggiatari. Oltre alle persone, alle merci dei mercanti ed ai loro servitori, si potrà caricare, sia nell'andata sia nel ritorno, fino ad un massimo di 50 pellegrini, in visita alla Terrasanta, con esclusione delle donne⁽⁵⁵⁾. Il 14 luglio del medesimo anno Corrado Guaraco, Poncio Ricio e Pietro Doria, partecipi della *navis* "Paradiso", noleggiavano la medesima ad un altro gruppo di mercanti, ugualmente per un viaggio a San Giovanni d'Acri. L'equipaggio comprende 70 marinai (venti muniti di balestre *et aliis armis convenientibus* e cinquanta *ad ferrum et cum aliis armis convenientibus*), più un nocchiero ed i pennesi sufficienti per la nave. Si potranno imbarcare sino a 50 pellegrini, sia nell'andata sia nel ritorno, con esclusione delle donne. I pellegrini verranno alloggiati tra l'albero di mezzo e la prua. E' previsto anche l'imbarco per l'Oltremare di tre cavalli, da tenersi sopra coperta⁽⁵⁶⁾. Ci si immagina facilmente quali fossero le condizioni del viaggio!

* * *

Le varie categorie della gente del mare non vanno considerate tra le più infime o le più trascurate nell'organizzazione sociale, anche se gli statuti locali non si diffondono molto in proposito. A Savona, già secondo la legislazione statutaria del 1345, la quale riproduce in grande parte una normativa più antica, esiste un vero e proprio *scarium piscatorum*, dove i pescatori hanno tutto il diritto di non essere disturbati⁽⁵⁷⁾; mentre i fabbricanti di remi

possono tenere gratuitamente il loro legname presso la rocca di castel San Giorgio, in un'area tenuta sgombrata del materiale appartenente ad estranei⁽⁵⁸⁾. Anzi, sempre a Savona, i *marinarii sive navigantes*, appartenenti allo schieramento politico-sociale dei *populares*, godono di un diritto particolare nella pubblica amministrazione: quello di vedere a sé assegnato un terzo di tutti gli uffici riserbati, per statuto, alla parte popolare⁽⁵⁹⁾.

Sebbene si trovi citata l'*ars marinaria* in un documento del 1272⁽⁶⁰⁾, soltanto assai più tardi si ha notizia in merito alle organizzazioni artigiane degli uomini di mare. A Genova la normativa sancita all'inizio del XV secolo, ma che certo recepisce una tradizione più antica, prevede, per chi lo desidera, la possibilità di iscriversi all'arte dei barcaioli, con un preciso onere tariffario, nel quale si fa distinzione tra i genovesi e gli estranei (ed è comunque notevole la facoltà di iscrizione concessa anche ai non genovesi). L'importo è di una lira per i genovesi, di due lire per gli estranei: esattamente come per i calafati, per i *platarolii* (cioè i barcaioli delle *plate*), per i *piscatores mercatores* (mentre mancano le indicazioni per i *piscatores revenditores*). Si tratta della quota più bassa tra tutte le categorie degli artigiani, alla stessa stregua dei bottai, dei barilai, dei cimatori, ecc.⁽⁶¹⁾. Noto qui che Luciana Gatti, nel suo *Catalogo dei mestieri*, più non registra, nel 1465, i *platarolii*, mentre ricorda l'*ars lembusculorum, defferentium viros ad naves in portu Ianue*, cioè i barcaioli, o, meglio, quei particolari barcaioli che fanno la spola tra la terraferma e la nave⁽⁶²⁾.

Una specifica attenzione era dedicata dal legislatore ai *barcarolii*, sia per quanto riguardava lo stato dei loro navigli, sia per ciò che concerneva loro obblighi particolari. La già citata normativa dell'inizio del secolo XV impone al *patronus vel dominus* della barca, della *plata* o della caravella di provvedere, entro due mesi dacché i *rectores artium* ne avranno dato l'ordine, a fare riattare l'imbarcazione che non risulti più stagna, sotto pena di esclusione dai proventi dell'arte⁽⁶³⁾. Un'altra si preoccupa di evitare che i barcaioli approfittino delle distrazioni o dimenticanze di quei clienti, che hanno lasciato qualcosa nella barca o non hanno provveduto allo scarico ed al trasporto di alcun che. Procederanno all'immediata restituzione al proprietario: nel caso che non lo conoscano o non riescano a reperirlo, dovranno nel giorno medesimo o, al massimo, nel giorno successivo, consegnare le cose smarrite o dimenticate all'*Officium rectorum artium*, che si occuperà della restituzione. Nessuna ricompensa per chi abbia

operato in merito; una multa salata — 10 lire genovesi — per chi non vi abbia provveduto⁽⁶⁴⁾.

Tra la gente del mare si annoverano anche i subacquei. C'erano specialisti come Manuele *Baxacanis* e Borborino di Gavi, i quali nel 1281 stipularono un contratto con Poli Erminio per recuperare un carico d'argento naufragato nel porto di Costantinopoli⁽⁶⁵⁾, o come il famoso Andrea che nel 1420, nell'assalto dato dalle navi genovesi all'armata di Alfonso d'Aragona, riparata nel porto di Bonifacio in Corsica, "nuotò sott'acqua e tagliò le corde cui erano legate le ancore della nave di Caporotondo, sì che questa cominciò a vacillare" ed i genovesi riuscirono vincitori⁽⁶⁶⁾.

Il Comune di Genova stipendiava gli *urinatores* o *duratores sub aqua* o "marangoni", addetti al salvataggio e ricupero delle navi sommerse e delle merci, dei quali si ha già notizia nel Trecento⁽⁶⁷⁾. Essi venivano inoltre utilizzati per ripulire il fondo del porto dalle pietre e dai massi che rappresentavano un pericolo per la navigazione. A tale compito — l'espurgazione dei fondali — erano addetti anche gli "arsellatori" o "arcellatori", pescatori di telline o "arselle", i quali si servivano di uno strumento munito di dentiera di ferro e di sacco di maglia per raspare il fondo del mare, sia per pescarne i crostacei sia per cavarne fuori le pietre, l'arena, le immondizie e le zavorre delle navi sommerse onde renderne possibile il ricupero con l'aiuto del pontone ed i relativi argani⁽⁶⁸⁾. Nel secolo XV si ha notizia di strumenti e congegni di vario tipo per l'escavazione del porto: dalle zappe agli anelli di ferro, a macchine escavatrici appositamente inventate⁽⁶⁹⁾. Esce fuori dei limiti cronologici, che mi sono proposta (sec. XV), il tema delle macchine sottomarine, di cui si cominciano a fare progetti nel secolo XVII⁽⁷⁰⁾.

Nella vita sul mare non c'erano soltanto, pure attraverso a gravi difficoltà ed a gravi disagi, i lati positivi del lavoro per gli equipaggi, del guadagno per i mercanti, del soddisfacimento di un'esigenza spirituale per i pellegrini.

I mercanti s'imbarcavano, di solito, come *socii portatores* di denari, di merci, talvolta anche di qualche schiavo o schiava, per commerciare in paesi prossimi o lontani, compiendo peripli complessi con cambio di nave dall'una all'altra rotta, affidandosi

spesso al caso per trovare un passaggio in un porto intermedio. Ma c'era anche chi faceva del viaggio un pretesto e della nave un mezzo per porre o mantenere un bel tratto di mare tra sé ed i propri creditori. E' il caso di Ampegino o Ampelieto o Ampeieto o Peieto *Noctulani* di Santo Stefano del fu Guido *Presbiter*, tintore, che è partito per Napoli con diverse *accomendaciones*, lasciando debiti in Genova, e *per annos plures* non ha più fatto ritorno: *extra Ianuam dicitur ipsum latitare propter honera creditorum*, sicché questi ultimi, tra il marzo e l'aprile del 1280, si rivolgono, in Genova, all'autorità giudiziaria per essere risarciti del danno⁽⁷¹⁾.

Non erano infrequenti i casi di morte di marinai o di passeggeri nel corso della navigazione. Lo scriba della nave poteva raccogliere le ultime volontà del morente; ma occorreva successivamente la legalizzazione da parte della pubblica autorità (naturalmente genovese) nel porto di approdo. Ricordo il caso di Pagano *de Vignali*, deceduto nel 1260 in una galea armata genovese, che rientrava in patria *de partibus ultramarinis*. Dettò le proprie disposizioni allo scriba; ma la vedova, a Portovenere, produsse poi dinanzi ai castellani, come testimoni, il calafato ed altri uomini che si erano trovati sulla nave ed avevano assistito alla redazione dell'atto⁽⁷²⁾. E ricordo il caso di Pasqualino, fratello di Bonastrugua, figlia del defunto Pasquale *de Donato*, che si diceva fosse morto sulla galea, nella quale era imbarcato anche Bonaggiunta *barberius*, durante il naufragio avvenuto il giorno di Natale del 1275 nel viaggio fra Aigues Mortes e Genova: il 21 febbraio 1276 i beni del defunto pervennero alla sorella⁽⁷³⁾.

In consimili casi, se il morente aveva beni sulla nave, si procedeva, *post mortem*, all'inventario. Sono noti gl'inventari che furono redatti tra il 29 maggio ed il giugno 1453 sulla nave di Giovanni Giustiniani Longo che, al comando del valoroso difensore di Costantinopoli, riuscì a lasciare in tempo la città, a sfuggire alla vigilanza della flotta turca ed a salpare per Chio⁽⁷⁴⁾.

Situazioni diverse, e del tutto particolari, erano quelle di coloro che, lasciando od avendo lasciato la terra natale, desideravano esservi riportati per l'estremo riposo. Cito l'esempio di Oberto del fu Rolando *de Castello* di Moneglia il quale, nel testamento fatto a Genova il 28 ottobre 1265, dispone di essere sepolto presso la chiesa di Santa Croce di Moneglia, *si bonum tempus affuerit* in modo che possa effettuarsi il trasporto della sua salma per mare⁽⁷⁵⁾.

* * *

Sul corsarismo e la pirateria si è ormai tanto scritto che non occorre qui dilungarsi troppo. Mi limito a ricordare alcuni casi, che presentano qualche elemento di originalità, dei quali ci danno notizia, rispettivamente, un atto notarile del 19 aprile 1264, uno del 28 giugno del medesimo anno, ed uno del 27 giugno 1267.

Nel primo episodio si tratta di una rapina compiuta dagli *homines* del vescovo di Luni, più precisamente da pirati di Ameglia e Barbazano, *in mari supra Corvum* (Capo Corvo), a bordo di una saettia armata. Assalirono una barca che da Pisa si recava a Genova; catturarono e derubarono Lapo, figlio di Buonpaganucio di Firenze, della somma di lire 631 e 18 soldi di *pistaci*, ossia moneta piccola *miscrata*⁽⁷⁶⁾, che appartenevano a Nerro *Lercari* e Bonella Asino di Firenze e loro soci, e di lire 100 genovesi, appartenenti a Clarissimo *falconerius* di Firenze⁽⁷⁷⁾. Anche gli uomini del comitato lunense non disdegnavano dunque — sebbene non se ne abbia frequente notizia — i guadagni della pirateria: e Genova inviò, a compiere un sopralluogo ad Ameglia e Barbazano, il giudice podestarile Fredo di Casola, uno degli Otto nobili, Enrico Mallono, ed il notaio Vivaldo di Carignano. Quest'ultimo era un esperto della guerra di corsa che egli aveva praticato quando, nel 1247, aveva armato a Bonifacio in Corsica, con altri tre soci, la saettia "Leone Barbadoro", ribattezzata "Bonaventura", ed inoltre aveva, fra il 1246 ed il 1247, impegnato denari, sempre a Bonifacio, nelle barche "Strepacapa" e "Castellana" e nella saettia "Falconcello", ugualmente in partenza per delle spedizioni corsare⁽⁷⁸⁾.

La seconda vicenda riguarda Giorgio *de Campo*, Rolando *de Petra* e Bonacorso *de Petrarubea*, che depredarono *in Corsicanis partibus* Ioldo *de Gaço* di Cremona. Ioldo denunciò al podestà di Genova, per la rapina subita, Guglielmo Pevero ed il suo servitore Manfredo. La controversia verteva tuttavia tra Ioldo ed i fratelli Guglielmo e Marcoaldo Pevero, i quali, evidentemente, erano venuti in possesso del bottino. Si giunse ad una transazione, in virtù della quale i due Pevero s'impegnarono a restituire entro due mesi a Ioldo i beni sottrattigli *in eodem genere et bonitate quo erant tempore rapine vel robarie* o di pagarne l'equivalente, nell'importo di 30 lire genovesi, promettendogli di salvaguardarlo da qualunque danno gli potesse derivare dall'accusa da lui prodotta davanti al podestà genovese.

L'elenco delle cose è molto vario e, in qualche voce, del tutto fuori del comune. Vi sono compresi libri (un volume della Bibbia,

foderato in tela, un *Liber sermonum*, un *Liber ordinacionis episcopi*, un *Liber ordinacionis sanctorum*), capi di vestiario (otto fra camicie e brache, due paia delle quali ultime nuove, quattro paia di *calige*, uno di panno umiliato e tre di biavo, un mantello nuovo di gamellino, un berretto [*boneta*], due *patiti*⁽⁷⁹⁾, un guanto⁽⁸⁰⁾ di cuoio nuovo, una stola di seta), biancheria (due tovaglie *pro disco*, tre tovaglie *pro capite*, una delle quali ricamata, due asciugamani, quattro lenzuoli, di cui tre nuovi ed uno usato), gioielli (due anelli d'argento, uno del valore di 26 soldi ed uno con una corniola per sigillo, una fibbia di avorio con guarnimento), armi (una spada fabbricata dal fabbroferraio Ottone *de Braidia*, un elmo ed una *lameria*), monete (un genovino d'oro, due tari d'oro, 12 soldi ed un denaro e mezzo di moneta genovese), merci (22 braccia, pari a circa 16 metri⁽⁸¹⁾, di tela lombarda; due braccia, pari a circa un metro e mezzo, di zendado vermiglio; 45 libbre, pari a circa kg. 14⁽⁸²⁾, di pepe, in duesacchi; 2 libbre, pari a circa kg. 0,6, di cera)⁽⁸³⁾. Ma la restituzione degli oggetti non avvenne, oppure Ioldo non li trovò nello stato in cui si trovavano al tempo della rapina. Il 6 settembre 1264, infatti, egli rilasciò a Marcoaldo Pevere quietanza per la somma di 30 lire genovesi che il medesimo Marcoaldo e Guglielmo Pevere avevano promesso di dargli *pro extimatione rerum* il precedente 28 giugno⁽⁸⁴⁾.

Nel terzo episodio si tratta di un mutuo di 5 lire, concesso in Genova da Giovanni Pulvino a Giovannino *canzelerius* ed ai suoi soci, che si accingono a salpare con una *galea Communis* per un *viagium cursus*. Inoltre il Pulvino s'impegna verso Giovannino *canzelerius* ad imbarcarsi insieme con lui sulla nave come balestriere o *supersaliens*. Riceverà dal proprio debitore, in caso di guadagno di quest'ultimo nell'impresa di guerra, entro quindici giorni dal ritorno della nave, sana e salva, a Genova o nel luogo dove verrà fatto il resoconto della spedizione, oltre alla restituzione della somma, anche un profitto in percentuale, *secundum quod aliis dabitur qui mutuaverint in dictis galeis et ut mos est dari euntibus in cursum*⁽⁸⁵⁾. Non si tratta dunque di un contratto di panatica, perché la somma prestata non serve per l'armamento della nave. Si tratta di un prestito privato, che però comporta per il mutuatore la compartecipazione nella quota del bottino e l'intervento nell'impresa quale balestriere o *supersaliens*: tutto ciò grazie al mutuatario.

* * *

Delle tempeste e dei naufragi ci danno notizia qualche volta i cronisti, soprattutto per i casi più clamorosi⁽⁸⁶⁾. Ma anche soltanto a scorrere i contratti notarili, si hanno indicazioni significative. Scegliamo a caso un arco di tempo: quello tra il 1360 ed il 1369 per le navi che andavano alle Fiandre. Prima del 28 giugno 1360 fa naufragio la coca di Priano Salvago⁽⁸⁷⁾; nel 1362 va perduta nei mari di Corsica la coca di Dorino *de Paravagna*⁽⁸⁸⁾; nel 1369 affonda *in partibus Yspanie* quella di Gotifredo Marino di Portovenere e di Simone Vignoso e soci⁽⁸⁹⁾.

Non possiamo non ricordare qui le parole che l'Anonimo del Due-trecento mette in bocca agli uomini di mare genovesi, sia pure per servirsene ad indicare, per similitudine, la desolata condizione della sua città:

“No devemo uncha cesar
lo pietoso De pregar
che ne scampe, con soi santi,
da li perigoli, chi son tanti,
de li gran conmovimenti
de fortuna e de gram venti,
bachaneixi e unde brave
chi conturban nostre nave.
Penser àn inter tante onde
che la nave no prefonde.
L'aer par tuto ofoscao,
e lo mar astorbeao;
no par stella, nì sol, nì luna;
tento è lo cel d'esta fortuna;
nì se trovemo conforto
de poer venir a porto;
nì osemò strenzer li ogi
tanto è pin lo mar de scogi. . .”⁽⁹⁰⁾.

Una vicenda travagliata, per fortuna non conclusasi con un disastro, fu quella della coca di Basilio Lomellini nel viaggio da Genova all'Inghilterra e ritorno, compiuto nel 1383. Tutto filò liscio nell'andata. Nel canale di Santa Caterina, presso Londra, l'ispezione compiuta dal *nauclerius*, dallo scriba, da Daniele *de Mari* ed altri genovesi e da due mercanti fiorentini in coperta e sotto coperta, trovò ogni cosa a posto, compreso l'albero della nave. Ma a Lisbona, dovendosi scaricare alcune balle di merci, si

constatò che quattro o cinque erano bagnate nella parte rivolta verso la sentina. L'“aqua, que balneaverat dictas ballas, descenderat et venerat ac intraverat per rimulas tabularum que erant intus dictam sentinam in pariete, intra quas tabulas iuxta eas erant arrenbate, et hoc fuerat laezanda dicta cocha. Item quia deversus foramina, in quibus posite fuerant forchete due, super quibus appodiatur morinelum sentine, intraverat etiam aqua, que aqua fuit maior pars quam prima de tabulis...”. Seduta stante, in Lisbona stessa, si provvide alle opportune riparazioni.

Proseguendo nel viaggio, lungo le coste del regno di Granata incontrarono un violento temporale: “in partibus Stopone et Marebelle regni Granate traversaverunt cum dicta cocha contrarietate temporis mali non tamen fortune”. Per due volte la nave venne respinta verso *Zizeria*. Poi, quando ripararono ad *Arcudia*, nell'isola di Maiorca, trovarono: “de cute arboris in certis locis fractum et ubi plus potuit esse fuit circha parvus unus, et illic in Arcudia viderunt et cognoverunt unam proram arboris fore fractam, que superventa dicto arbori credit ipse testis evenisse occasione dicti travaglii navis in temporibus ut supra”⁽⁹¹⁾.

* * *

Oltre ai corsari ed ai pirati, oltre alle tempeste, c'erano altri fatti negativi. Gli ufficiali delle navi genovesi erano noti per la loro perizia. Però c'era anche qualche incapace, inesperto della rotta e testardo. Quando la nave, su cui era imbarcato Antonio da Torriglia, salpata da Caffa il 18 ottobre 1469, approdò poco dopo *supra Caput Laie*, si tenne un consulto con le navi di Matteo da Taggia e Matteo de Nigro, che viaggiavano di conserva, per stabilire la rotta. I nocchieri di quelle due dissero che si doveva puntare tra mezzogiorno e *lebogium* (libeccio); la nave del Torriglia si diresse invece *per quartam lebogii versus meridiem*. Così si allontanò progressivamente dalle altre due: dopo cinque giorni si trovò dalle parti di Penderache (Porto Eraclio, Eregli)⁽⁹²⁾, dove però, *propter impericiam et ignoranciam* del nocchiero, non fu possibile trovare un posto in cui calare l'ancora. Così, al soffiare del vento occidentale e del maestrale, furono costretti a spingersi fino a Porto Armeno, presso Sinope: ed il Torriglia, che racconta la vicenda, aggiunge: “Quot autem tempestates ventorum, pluviarum et procellarum maritimarum passi sumus et vota facta, esset longum narrare”⁽⁹³⁾.

Altri danni potevano essere provocati dalla negligenza degli uomini addetti ad alcuni servizi: si veda il caso della *navis magna* di Nicola Cigala e soci la quale, nel dicembre del 1235, tornata a Genova dall'Oltremare, carica di *bombecium*, venne distrutta da un incendio causato dalla cattiva custodia dei *guardatores* della *navis medesima*⁽⁹⁴⁾.

Non mancavano gli ammutinamenti tra gli equipaggi, che non volevano continuare il viaggio in determinate situazioni. Possediamo una relazione dello scriba della nave di Nicolino Picono, armata dal comune di Genova nel 1351 nel corso della guerra contro Venezia. La nave era pervenuta, a tappe, da Genova nei pressi di Crotone, quando, il 19 dicembre, i *marinarii* presero le armi contro il comandante ed i comiti e li costrinsero ad indietreggiare lungo la corsia sino a cacciarli fuori della medesima. Rifiutavano di proseguire per la *Romania*; chiedevano di tornare a Genova o, comunque, di fare rotta verso “le parti occidentali”. A nulla valsero i tentativi del comandante e dei comiti per ridurre i ribelli all'obbedienza: l'8 gennaio la nave risulta rientrata a Genova. Non ci è noto il seguito della vicenda, che era tale da comportare la pena di morte. I ribelli erano uomini di provenienza varia, come la grande parte dei marinai che montavano sulle navi genovesi: di Bonifacio, Savona, Finale, Cervo, Mentone ecc.⁽⁹⁵⁾.

Un episodio di sapore romanzesco è l'avventura capitata a Nicola Barberigo di Modone, il quale nel 1412, in Pera, nominò Manolli Aplada, abitante di Mitilene, patrono di una sua *navicula* per un viaggio a Salonicco e quindi a volontà di Dio. Manolli si recò a Salonicco, poi a Chio, dove lo raggiunse Nicola Alleluia con una lettera del Barberigo che gli diceva di prendere con sé, come consocio e patrono, lo stesso Alleluia. I due noleggiarono il natante a certi mercanti (Viziano di Chio, Veropollo di Salonicco ed altri di Salonicco) per un viaggio a Salonicco e quindi per Negroponte. Ma, come lasciarono il porto di Chio e giunsero tra le isole di Lemno e Sciro, furono investiti da una grande tempesta, tanto che l'imbarcazione perdette le vele, gli alberi, il timone, le gomene, le ancore e le mercanzie che vi erano caricate. Ridotta ad un relitto, la *navicula* rientrò nel porto di Chio. Manolli e Nicola non avevano i soldi per le riparazioni: perciò consegnarono il natante *in recomendatione* allo scriba del medesimo, Micalli di Rodi, perché vi provvedesse con tutto il necessario. Manolli intanto si trasferì per certi suoi affari a Mitilene: al ritorno a Chio trovò che Micalli aveva rimesso la *navicula* in sesto a proprie spese.

Manolli ne chiese la restituzione, ma Micalli rifiutò, fino a quando fosse stato rimborsato delle spese sostenute. Ne nacque una lite fra le due parti dinanzi al podestà di Chio, il quale condannò Manolli a pagare a Micalli 182 ducati d'oro⁽⁹⁶⁾.

* * *

Alti e bassi delle vicende sul mare. Per rendersi conto di quanto fosse dura la vita dei marinai a bordo, basta rileggere l'Anonimo genovese:

“Blasteme, asdeiti e vituperi
som lor liberi e salteri;
ma paternostri e missarer
som bandezai de lor hoster...

Bevanda g'è monto encrexosa,
d'aigua spuzente e vermenosa,
chi manda for ruti pusor
per mantener lo re savor...

Quando homo va sote coverta,
se n'apresenta una oferta,
che non vorea mai che tar
venisse offerta in me otar,

zo è gram scalma e calura
d'assai gente e de spesura,
de monti arsnesi e cosse lor
chi monto aduxen re vapor:

de pan, carne, formaio, untume,
de gram suor e scalfatume.

De sota vem la gram puina
d'aigua marza de sentina,

da la quar chi vol scampar
fazandose a li columbar,
semper à in don troim e spuza grande
de qualcuna de le bande...”⁽⁹⁷⁾.

Note

(1) E. H. BYRNE, *Genoese shipping in the twelfth and thirteenth centuries*, Cambridge Massachusetts, 1930, doc. XXIV.

(2) E. H. BYRNE cit., doc. XXVI.

(3) E. H. BYRNE cit., doc. XXVII.

(4) E.H. BYRNE cit., doc. XXX; L. BALLETTTO, *In tema di marineria genovese*, in “Le genti del Mare Mediterraneo: Atti del XVII Colloquio internazionale di storia marittima, Napoli, 28-31 gennaio 1980”, Napoli, 1981, I, pp. 364-371, docc. 1 e 1a.

(5) E.H. BYRNE cit., doc. XLIV.

(6) L. BALLETTTO, *Genova nel Duecento. Uomini nel porto e uomini sul mare*, Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 36, Genova, 1983, pp. 171-218.

(7) ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA (A.S.G.), cart. n. 70, notaio Guglielmo di San Giorgio, c. 119 r. L'atto è depennato con un tratto obliquo di penna.

(8) *Segue spazio bianco per circa quattro righe.*

(9) *Segue, depennato: sub*

(10) A.S.G., cart. n. 82, notaio Giovanni de Corsio, c. 158v. L'atto è cancellato con tratti incrociati di penna.

(11) *Segue depennato: sci*

(12) *Segue, depennato: vra*

(13) La data topica è la medesima del documento che precede nel ms. (cfr. il documento precedente).

(14) A.S.G., cart. n. 82, notaio Giovanni *de Corsio*, c. 159r. Odevrando e Girardo s'impegnano anche a non vendere la propria quota di "rete" senza comunicarselo a vicenda, in modo che entrambi possano usufruire, se vorranno, del diritto di prelazione, acquistando ad un prezzo inferiore di 5 soldi rispetto ad altri eventuali compratori.

(15) *La carta è parlata.*

(16) utilitate: e finale corretto in sopralinea su is, nel testo, depennato.

(17) A.S.G., cart. n. 72, notaio Guglielmo di San Giorgio, c. 238 v. L'atto è depennato con un tratto obliquo di penna.

(18) A.S.G., cart. n. 65, notaio Guiberto di Nervi, c. 111r.-v.

(19) A.S.G., cart. n. 72, notaio Guglielmo di San Giorgio, c. 25v.

(20) A. FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321)*, parte seconda, *Dal 1265 al 1281*, in "Atti della Società ligure di storia patria", XXXI.2, 1903, n. XXXI.2.

(21) A.S.G., cart. n. 9/1, notaio Parentino di Quinto, c. 161r.-v.; notizia in A. FERRETTO cit., p. 145 in nota. Gli atti citati dal Ferretto, in questa od in altre opere, quando è stato possibile reperirli, sono stati controllati sugli originali presso l'Archivio di Stato di Genova per ovviare ad eventuali incompletezze e/o inesattezze.

(22) A.S.G., cart. n. 75/II, notaio Guglielmo di San Giorgio, c. 12r. C'era anche chi, per professione, faceva il conduttore della *plata communis*, come, ad esempio, Achili Loexano: A.S.G., cart. n. 70, notaio Guglielmo di San Giorgio, c. 118v. (6 gennaio 1266).

(23) Non sono rari i casi in cui ci si lamenta del danno provocato da uomini, provenienti soprattutto da paesi dell'interno, che s'imbarcavano senza essere esperti nel vogare, per cui, a volte, si doveva provvedere al loro licenziamento e/o alla loro sostituzione: cfr., ad esempio, *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLXXX al MCCLXXXVIII*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, vol. V, Roma, 1929, pp. 43-44; M. BALARD, *Escales génoises sur les routes de l'Orient méditerranéen au XIV^e siècle*, in "Les grandes escales", Recueil Jean Bodin, t. 32, 1974, p. 253; ID., *A propos de la bataille du Bosphore. L'expédition génoise de Paganino Doria à Constantinople (1351-1352)*, in "Centre de recherches d'histoire et civilisation byzantines. Travaux et mémoires", 4, 1970, p. 439 nota 51. E così

poteva capitare che, per essere accettati a bordo, gli uomini dovessero essere esplicitamente esperti: il 19 aprile 1263 Bertolino Bisacio di Finale Ligure, che deve imbarcarsi come *nauclerius* sulla galea che Pietrino, fratello di Ottolino Pulpo *de Mari*, sta armando per il comune di Genova con destinazione *Romania*, promette ad Ottolino di procurargli dieci *vogerii*, *qui bene sciant remigare*: A.S.G., cart. n. 30/II, notaio Bartolomeo Fornario, c. 141 v. E c'era anche chi si impegnava ad insegnare a giovani apprendisti l'*ars maris*: ad esempio, il 1^o aprile 1266 Guglielmo Salvo di Varazze prende con sé Montanino del fu Simone *de Monticello* di Bargone, che porterà *per mare*, per il periodo di due anni, impegnandosi a *eum bona fide docere artem maris*, a fornirgli vitto, vestito e calzature convenienti, a custodirlo sano ed infermo ed a pagargli *pro feudo*, alla fine di ogni anno, la somma di 10 soldi. Montanino, per parte sua, si impegna a seguire Guglielmo *per mare et per terram*, a fare tutti i servizi che egli gli richiederà, ad eccezione di quelli di *adducere aquam ad domum* e di *facere coquinam*, a custodire i suoi beni, a non frodarlo ed a non allontanarsi dal servizio senza sua licenza: A.S.G., cart. n. 36, notaio Guiberto di Nervi, c. 149r.-v. Sui marinai stranieri e forestieri a bordo delle imbarcazioni genovesi cfr. M. BALARD, *Les équipages des flottes génoises au XIV^e et XV^e siècles*, in "Le genti del Mare Mediterraneo" cit., pp. 519-524; ID., *Le minoranze orientali a Genova (secc. XIII-XV)*, in "La storia dei Genovesi", vol. III, Genova, 1983, pp. 77-81; L. BALLETTTO, *Stranieri e forestieri a Genova: marinai, schiavi, manomessi*, relazione al Seminario internazionale di studio su "Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali" (Villa di Mondeggi - Bagno a Ripoli, 4-8 giugno 1984). Negli "Atti" del Convegno verrà stampata, data la lunghezza della relazione, soltanto la seconda parte, relativa agli schiavi ed ai manomessi, mentre la prima parte vedrà la luce in altra sede.

(24) A.S.G., cart. n. 80, notaio Leonardo Negrino, c. 28v.; notizia in A. FERRETTO cit., n. DCCXVI. 2. Nicolino promette di restituire la somma a Bruneto entro otto giorni dal rientro a Genova della galea, *sana eunte et reddeunte galea vel maiori parte rerum, ad risicum et fortunam maris et gentium*.

(25) A.S.G., cart. n. 61, notaio Angelino *de Sigestro*, c. 101v. Oberto promette di pagare entro la festa di Sant'Andrea.

(26) A.S.G., cart. n. 112, notaio Giorgio di Camogli, c. 48v.; notizia in A. FERRETTO cit., p. 65 in nota.

(27) A.S.G., cart. n. 16/II, notaio Giovanni Vatacio, cc. 280v., 282v., 283v., 289v. (del terzo atto, notizia in A. FERRETTO cit., p. 65 in nota). I fideiussori sono Guglielmo Bergognono di Friburgo per Pietrino Bergognono; Bonanato di Diano, macellaio, per Andrea di Domoculta; Guglielmo *de Ardoino de Castro*, filatore, per Stefanino di Castello, filatore; Stefano Lavania, barilaio, per Margarito Zugorella. Essi s'impegnano a versare allo

scriba della nave, Ianuino Tarida, che agisce per Benedetto Panzano, od a Benedetto Panzano, rispettivamente, 36 soldi, 28 soldi, 50 soldi e 43 soldi genovesi entro un periodo che va da uno a cinque mesi.

(28) A.S.G., cart. n. 75/II, notaio Guglielmo di San Giorgio, c. 44r.; notizia in A. FERRETTO cit., n. DCLVI.1. I due fratelli nominano loro procuratori i fratelli Pietro, Bonifacio e Guideto *de Nigro*, Lucheto Scaleta, Simone Vatacio, Giovanni *barberius* e Castellino di Portovenere.

(29) A.S.G., cart. n. 80, notaio Leonardo Negrino, c. 118v.; notizia in A. FERRETTO cit., n. DCCCIX.1.

(30) A.S.G., cart. n. 63/II, notaio Angelino *de Sigestro*, c. 39v.; notizia in A. FERRETTO, *Annali storici di Sestri Ponente e delle sue famiglie (dal secolo VII al secolo XV)*, in "Atti della Società ligure di storia patria", XXXIV, 1904, n. DLXXXI.

(31) P. ROCCA, *Pesi e misure antiche di Genova e del Genovesato*, Genova, 1871, pp. 104, 110.

(32) P. ROCCA cit., p. 108. La metreta o mezzarola equivaleva a due barili. Il barile, prima del Trecento, era di 48 pinte, pari a litri 45,470; successivamente fu di 50 pinte, pari a litri 47,650.

(33) V. VITALE, *Le fonti del diritto marittimo ligure*, Genova, 1951, pp. 93-94, capp. 4 e 5: *Quod in qualibet galea ex subtilibus predictis sint cantaria LXXV de biscoto e Quod in qualibet ex dictis galeis sit una veges vel due metretarum duodecim*.

(34) L. LIAGRE — DE STURLER, *Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales génoises (1320-1400)*, Bruxelles-Rome, 1969, II, pp. 426-427, doc. 323.

(35) V. VITALE cit., pp. 67-68, cap. 10: *Quod scriba teneatur scribere infra quod tempus recedere debet lignum et hoc notificare marinariis*.

(36) V. VITALE cit., p. 68, cap. 11: *Quod marinarii teneantur sequi patronum*.

(37) V. VITALE cit., pp. 68-69, cap. 12: *Quod quilibet marinarius et calafactus teneatur laborare, guaytare et facere secundum quod ei impositum fuerit*.

(38) V. VITALE cit., pp. 69-70, capp. 13 e 14: *Quod aliquis marinarius non audeat facere rissam vel rumore e Quod patronus possit ducere ligatum illum qui rissam fecerit*.

(39) V. VITALE cit., p. 65, cap. 5: *De uncis triginta biscoti dandis omni aie cuilibet marinaro*. Per il valore dell'oncia cfr. P. ROCCA cit., p. 110.

(40) M. BALARD, *Les équipages* cit., p. 531.

(41) V. VITALE cit., p. 92, cap. 2: *Quod quilibet mercator portet arma sufficiencia pro se et uno servitore*; p. 111, cap. 41: *Quod mercator possit portare capsonum unum*.

(42) V. VITALE cit., p. 109, cap. 38: *Quod qui non contribuit ad compagnam non comedat ad mensam mercatorum*.

(43) E.H. BYRNE cit., doc. XXV.

(44) M. BALARD, *Escales génoises* cit., pp. 254-255; ID., *Les équipages* cit., p. 531.

(45) V. VITALE cit., p. 109, cap. 38: *Quod qui non contribuit ad compagnam non comedat ad mensam mercatorum*.

(46) V. VITALE cit., p. 110, cap. 39: *Quod aliquis mercator non possit tenere ad mensam mercatorum ultra servitores duos*.

(47) L. LIAGRE - DE STURLER cit., pp. 406 - 408, doc. 308.

(48) L. LIAGRE - DE STURLER cit., pp. 521-523, doc. 391.

(49) L. LIAGRE — DE STURLER cit., pp. 637-640, doc. 488.

(50) E. H. BYRNE cit., doc. XXVII.

(51) E. H. BYRNE cit., doc. XXIV.

(52) E. H. BYRNE cit., doc. XXX; L. BALLETTTO, *In tema di marineria genovese* cit., pp. 364-371, docc. 1 e 1 a.

(53) E. H. BYRNE cit., doc. XXIV.

(54) E. H. BYRNE cit., doc. XXVII.

(55) E. H. BYRNE cit., doc. XXX; L. BALLETTTO, *In tema di marineria genovese* cit., pp. 364-371, docc. 1 e 1 a.

(56) E.H. BYRNE cit., doc. XXXIII.

(57) L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone (1345)* vol. II, Collana

storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 9, Genova, 1971, p. 54 cap. II.

(58) L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone* cit., p. 269 cap. CXXXVIII.

(59) L. BALLETTTO, *Statuta antiquissima Saone* cit., pp. 265-266 cap. CXXXVI.

(60) A. FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321)*, parte prima, *Dal 1265 al 1274*, in "Atti della Società ligure di storia patria", XXXI.1, 1901, n. DCXLIX.2; F.L. MANNUCCI, *Delle società genovesi d'arti e mestieri durante il secolo XIII*, in "Giornale storico e letterario della Liguria", VI, fasc. 7-8-9, luglio-agosto-settembre 1905, p. 206; L. BALLETTTO, *Genova nel Duecento* cit., pp. 226-227.

(61) *Volumen magnum capitulorum civitatis Ianue a. MCCCCIII-MCCCCVII tempore domini Iohannis Lemeingre dicti Buciquaut locumtenentis et gubernatoris regis Francorum*, in "Historiae Patriae Monumenta", t. XVIII, *Leges Genuenses*, Augustae Taurinorum, 1901, coll. 664-669, 696.

(62) L. GATTI, *Un catalogo di mestieri*, in "Maestri e garzoni nella società genovese fra XV e XVI secolo", II, Quaderni del Centro di studio sulla storia della tecnica del C.N.R. presso l'Università degli Studi di Genova, 4, Genova, novembre 1980, p. 44.

(63) *Volumen magnum* cit., col. 696.

(64) *Volumen magnum* cit., col. 722.

(65) L. BALLETTTO, *Un carico d'argento in fondo al mare (Costantinopoli, 1281)*, in "Atti dell'Accademia ligure di scienze e lettere", XXXIII, 1976, pp. 197-202.

(66) F. PODESTA', *Il porto di Genova*, Genova, 1913, p. 393.

(67) F. PODESTA' cit., pp. 393-394.

(68) F. PODESTA' cit., pp. 395-397, 435 nota 12.

(69) F. PODESTA' cit., pp. 396-418.

(70) F. PODESTA' cit., pp. 419-421.

(71) A.S.G., cart. n. 49, notaio Simone Vatacio, cc. 2r.-v. (21 marzo), 10r.-v. (2 aprile), 11r. (2 aprile), 11v. (2 aprile), 12r. (2 aprile), 14r.-v. (5 aprile),

14v.- 15r.-v. - 16r. (5 aprile), 16v.-17r. (9 aprile). Gli accomendatori sono Tommaso de Gualterio (lire 25), Corrado de Mari (lire 65), Martino di Sestri Levante, tintore (lire 6 e soldi 12 in panni lombardeschi), Ianuario Mazola, lanaio (lire 18 e soldi 10 in panni lombardeschi), Guglielmo de Lazaro, draperius (lire 31 e soldi 4): ad essi viene riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme affidate in accomendazione ad Ampegino. Gli altri creditori sono Pietro del fu Perrizano de Casali Crispo di Piacenza, Baliano di Rapallo, tintore, Martino di Sestri Levante, tintore, e di nuovo Ianuario Mazola, lanaio: ad essi vengono concessi in risarcimento beni immobili di proprietà di Ampegino per il valore corrispondente ai loro crediti. Il curatore dei beni di Ampegino, che viene condannato dal giudice ed assessore del podestà genovese, è sempre Iacopo de Cerreto purpurarius.

(72) G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Deputazione subalpina di storia patria, CLXXVII, Torino, 1955, doc. CCX.

(73) A.S.G., cart. n. 56, notaio Rodolfo de Roboreto, cc. 245v.-246r.; notizia in A. FERRETTO, *Codice diplomatico* cit., II, p. 45 in nota. Il 21 febbraio 1276 per Bonastrugua agisce in qualità di procuratore il marito Simone de Noella, il quale riceve da Manuele di Savignone la somma di 7 lire e 2 soldi genovesi ed una spada e da Pietro Archanti (per il quale agisce Manuele di Savignone) altre due spade, due ciprisii (uno di panno lombardesco ed uno di panno biavo francesco), due tuniche (una delle quali di panno vermiglio), una strapunta, due lenzuoli, un cuscino e tre canne (circa 9 metri) di panno verdeto lombardesco. Per il valore della canna cfr. P. ROCCA cit., p. 106. Anche Verde, vedova di Simone tornator, che si dice sia morto navigando de partibus Ultramaris versus Ianuam sulla navis "San Martino", tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 1276 dichiara di ricevere da Stefano Bonaventura de Campo, che fu proscriba della navis (il quale agisce anche a nome di Andriolo Bestagno e degli altri patroni o participes della navis), i beni che furono di proprietà del marito e che rimasero sulla navis dopo la sua morte, in potestate del proscriba e dei patroni. Ma non sappiamo quali fossero questi beni, perché il notaio che redige l'atto di ricevuta lascia in bianco lo spazio che doveva contenere l'elenco in questione: A.S.G., cart. n. 56, notaio Rodolfo de Roboreto, c. 228r.-v.

(74) A. ROCCATAGLIATA, *Da Bisanzio a Chio nel 1453*, in "Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia", Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 23, Genova, 1978, pp. 381-400; G. PISTARINO, *Gente del mare nel Commonwealth genovese*, in "Le genti del Mare Mediterraneo" cit., pp. 284-289.

(75) A.S.G., cart. n. 36, notaio Guiberto di Nervi, c. 231v.

(76) Da un atto del notaio Guiberto di Nervi del 18 marzo 1267 sappiamo che per un mutuo, ricevuto in Genova, di 13 lire e soldi 13 di denari genovesi vennero promessi in cambio, in Montalto, lire 40, soldi 7 e denari 8 *denariorum sive monete de pistachis*, correnti in Montalto (A.S.G., cart. n. 65, notaio Guiberto di Nervi, c. 116r.). Da un altro atto, del medesimo notaio, del successivo 12 agosto, sappiamo che per 44 lire genovesi, ricevute in Genova, si promisero in cambiolire 132 "*denariorum pistachiorum usualium et curribilium et expendibilium in Montalto et per contratam Montalti*" entro il termine di quindici giorni (A.S.G., cart. n. 36, notai Guiberto di Nervi, c. 329v.). Un denaro genovese equivaleva quindi a 2,96-3 denari *de pistachis* correnti in Montalto.

(77) A.S.G., cart. n. 61, notaio Angelino *de Sigestro*, c. 70 r. Il 19 aprile 1264 il notaio Vivaldo Calignano, su richiesta di Rainero, figlio di Lercario cancelliere di Firenze, rende una depositione giurata sullo svolgimento dei fatti.

(78) L. BALLETO, *Mercanti, pirati e corsari nei mari della Corsica (sec. XIII)*, Genova, 1978, pp. 69-72, 75-81, 89, 92-93.

(79) *patiti* = zoccoli: cfr. P. SELLA, *Glossario Latino-Italiano. Stato della Chiesa — Veneto — Abruzzi*, Città del Vaticano, 1944, alla voce.

(80) Nel testo: *ceroteca*. Cfr. P. SELLA, *Glossario Latino-Emiliano*, Città del Vaticano, 1937, alla voce "*chiroteca*". Cfr. anche N. CALVINI, *Nuovo glossario medievale ligure*, Civico Istituto Colombiano, Studi e Testi, Serie storica a cura di G. Pistarino, 6, Genova, 1984, alla voce "*chiroteca*".

(81) Il braccio era di tre palmi (cfr. P. ROCCA cit., pp. 59-60). Il palmo di canna equivaleva a metri 0,247 (cfr. P. ROCCA cit., p. 106).

(82) La libbra del peso sottile equivaleva a circa Kg. 0,316, quella del peso grosso a circa Kg. 0,317 (cfr. P. ROCCA cit., p. 110). Sull'unicità del sistema ponderale genovese cfr. però ora P. BORZONE, *Una rilettura degli antichi pesi genovesi*, in "Quaderni del Centro di studio sulla storia della tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l'Università degli Studi — Via Balbi, 6 — Genova", 8, Genova, febbraio 1982.

(83) A.S.G., cart. n. 61, notaio Angelino *de Sigestro*, cc. 96v.-97r.

(84) A.S.G., cart. n. 61, notaio Angelino *de Sigestro*, c. 107 v.

(85) A.S.G., cart. n. 70, notaio Guglielmo di San Giorgio, c. 174 r.

(86) *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCLXXIV al MCCXXIV*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGE-

LO, vol. II, Roma, 1901, pp. 92, 104, 106-107, 141-142; *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCLI al MCCLXXIX*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, vol. IV, Roma, 1926, pp. 136-137. Cfr. anche G. PISTARINO, *Genova e Barcellona. Incontro e scontro di due civiltà*, in "Atti del I Congresso storico Liguria-Catalogna (Ventimiglia — Bordighera — Albenga — Finale — Genova, 14-19 ottobre 1969)", Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 1974, pp. 116-117; ID., *Gente del mare cit.*, p. 250.

(87) L. LIAGRE-DE STURLER cit., II, pp. 390-391, doc. 298.

(88) L. LIAGRE-DE STURLER cit., II, p. 400, doc. 303.

(89) L. LIAGRE-DE STURLER cit., II, pp. 425-430, doc. 323.

(90) "Non dobbiamo smettere mai / di pregare il Dio pietoso / che ci salvi, con i suoi Santi, / dai pericoli, che sono molti / dai grandi sconvolgimenti, / dalle tempeste e dai venti forti, / cavalloni e onde violente, / che scuotono le nostre navi. / Fra tante onde noi temiamo / che la nave affondi. / Il cielo sembra tutto fosco / e il mare intorbidito; / non compaiono né stelle, né sole, né luna; / scuro è il cielo di questa tempesta; / e non abbiamo nemmeno la speranza / di poter giungere al porto; / e non osiamo chiudere gli occhi, tanto il mare è pieno di scogli...: ANONIMO GENOVESE, *Le poesie storiche*, testo e versione italiana a cura di J. NICOLAS, Genova, 1983, pp. 201-203.

(91) L. LIAGRE - DE STURLER cit., II, pp. 563-565, doc. 420; pp. 568-570, doc. 424. I due documenti, del 22 e del 26 marzo 1384, contengono le testimonianze, prodotte da Basilio Lomellino, di Ianuino di Terpi e Manuele di Recco, rispettivamente *nauclerius* e scriba della coca in questione durante il viaggio del 1383. Essi discordano su qualche punto (ad esempio: per Ianuino di Terpi, quando la nave si fermò a Lisbona per sbarcare alcune merci, non si notò alcun danno alle merci medesime, mentre per Manuele di Recco alcune di esse erano bagnate; per Ianuino la tempesta ci fu *in partibus Marice et Ermerie*, mentre per Manuele avvenne *in partibus Stopone et Marebelle regni Granate*), ma concordano nelle linee essenziali. L'edizione Liagre-De Sturler deve essere rettificata in qualche punto: p. 564 riga 29; *testis* e non *testes*; p. 565 riga 3: *immensam* e non *immersam*; p. 565 riga 5: *prodam* e non *predictam*; p. 569 riga 17: *iuramento* e non *puramento*; p. 569 riga 30: *testis* e non *testes*; p. 570 riga 13: *parmus* e non *parinus*.

(92) Si veda l'elenco dei porti sulla costa turca del Mar Nero, dato da Lauro Quirini nel 1453, in A. PERTUSI, *Testi inediti e poco noti sulla caduta di Costantinopoli*, ediz. postuma a cura di A. CARILE, Bologna, 1983, p. 79.

(93) A. ROCCATAGLIATA, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Pera e*

Mitilene, tomo I, Pera, 1408-1490, Collana storica di fonti e studi diretta da G. Pistarino, 34.1, Genova, 1982, doc. 74.

(94) *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MCCXXV al MCCL*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, vol. III, Roma, 1903, p. 76.

(95) A. FERRETTO, *Annali storici di Sestri Ponente e delle sue famiglie* cit., n. CMLXI; M. BALARD, *A propos de la bataille* cit., p. 449 nota 128; V. POLONIO, *L'amministrazione della "Res Publica" genovese fra Tre e Quattrocento. L'Archivio "Antico Comune"*, in "Atti della Società ligure di storia patria", n. s. XVII (XCI), fasc. 1, 1977, p. 275, n. 630; M. BALARD, *Les équipages* cit., pp. 530, 533; L. BALLETO, *In tema di marineria genovese* cit., pp. 381-396.

(96) A.S.G., sc. 47, notaio Giovanni Balbi, n. 264 (il documento è collocato tra altri rogati a Chio da Giovanni Balbi nel 1413). Ecco il testo: "In nomine Domini, amen. Cum verum sit quod Nicolaus Barberigus de Modono anno proxime preterito in terra Peyre seu in Portu constituerit patronum Manolli Aplada, habitatorem Metelini, cuiusdam sue naviculle ibidem existentis cum partito quod ire (*segue, depennato*: ma) et navigare debeat in Salonicho, deinde quo Deus sibi melius ministraret; qui Nicolla (*così nel ms. per Manolli*) ivit et navigavit cum dicta navicula in dicto loco Salonichi, deinde in Chio, et ibidem sibi supervenerit Nicolla Aleluiha cum litteris dicti Nicolae Barberichi, per quas sibi scribebat quod dictum Nicollam Aleluiha reciperet in consocium ipsumque sibi recomendando; hinc autem est quod dictus Manolli, in observacione dictarum litterarum, dictum Nicollam Aleluga in consocium et patronum una secum dicte naviculle assumpsit et recepit. Quibus peractis, ipsi ambo patroni navizaverunt dictam navem certis mercatoribus pro dicto locho Salonichi, scilicet pro Vitiano de Chio et Veropollo de Salonichi et aliis de Salonichi, ac pro Nigroponte. Qui, postquam recesserunt et velificaverunt de portu Chii et fuerunt circa Stalinini et Lo Sciro, passi sunt magnam fortunam ventorum et maris in tantum quod vella, arbores, timonem, aguminas, anchoras et mercancias ibidem existentes perdiderunt in mari; deinde, auxilio Christi mediante, cum dicta navicula, sic derelicta omnibus bonis predictis, dictum portum Chii apeterunt. Qui Manolli et Nicolla, non habentes pecunias unde reparare possent neccessaria dicte navis, illam recomendaverunt et dimisserunt Micalli de Roddo, tunc scribe ipsius navis, cum commissione quod emere deberet neccessaria pro furnimento dicte navis ipsamque fulciret omnibus neccessariis, intendens ipse Manolli se transferre Mittellenum pro nonnullis suis agendis. Qui sic fecit et, dum reversus est, reperuit dictum Micalli reparavisse dictam navem ipsamque muniv[isse] (*foro nella filza*) rebus neccessariis ipsius propriis Micalli expensis. Qui Micalli (*così nel ms. per Manolli*) sibi requixivit dictam navem, una cum consilio dicti Nicolae Aleluga. Qui Micalli ipsam navem sibi consignare denegavit, nixi

primo eidem satisfaceret pro sumptibus et expensis factis circa reparacionem et admunicionem dicte navis: qua occasione fuerunt in luttigio coram spectabili domino potestate Chii, qui condemnavit eundem Manolli ad dandum et solvendum eidem Micalli pro dictis expensis, per eum factis in dicta navi, in ducatos centum octuaginta duos auri: qui sic fecit. Preterea pro fide ubilibet facienda quod predicta sic peracta fuerint cum et de consilio dicti Nicolae Aleluga ac ipsam solucionem [*fecerit*] de mandato supradicti domini potestatis, constitutus coram ipso spectabili domino potestate, sedente pro tribunali ad ipsius solitum iuris (*i corretto su b*) bancum, animo et intencione infrascriptam protestacionem faciendi, constitutus eciam in presenciam mei notarii infrascripti et testium infrascriptorum, presentibus dictis Nicolla et Manolli ut supra fatentibus, protestatur et protestatus fuit supradicta fuisse et esse vera. In quorum testimonium rogaverunt me notarium infrascriptum ut inde conficiam presens publicum instrumentum. Quibus omnibus supradictis spectabilis dominus potestas [*suam (foro nella filza)*] et curie Chii ac communis Ianue auctoritatem interposuit pariter et decretum, laudans, statuens, pronuncians et decernens predicta omnia et singula habere et obtinere debere perpetuam roboris firmitatem. Actum et cetera hoc anno, die decima iulii".

(97) "Bestemmie, bugie e parole vituperevoli, sono i loro messali e salterii; / ma paternosti e miserere / sono banditi da casa loro ... / C'è una bevanda molto repellente, / un'acqua puzzolente e piena di vermi / che provoca varie eruttazioni / perché ne persiste il cattivo sapore... / Quando si va sotto la coperta, / ci si affaccia un'offerta / tale che non vorrei mai che una simile / fosse presentata sul mio altare, / cioè un gran tanfo e caldo / di molta gente e di pigiatura, / di molti vestiti e roba loro / che sprigionano un pessimo odore: / di pane, carne, formaggio, unto, / gran sudore e riscaldamento. / Di sotto viene il grande puzzo / d'acqua marcita e di sentina; / e chi volesse fuggire ciò / affacciandosi agli oblò / ha sempre in dono rumore assordante e grande puzzo / da qualcuna delle parti...: ANONIMO GENOVESE cit., pp. 123-125.